

**Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti - Circolare Inps n. 132/2020**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (vd., da ultima, la notizia n. 495 del 31/10/2020), per informare le Imprese associate che l'Inps, con la **Circolare n. 132/2020**, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alla fruizione del congedo "COVID-19" per quarantena scolastica dei figli minori e per sospensione dell'attività didattica dei figli in presenza, riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

Nel rammentare che la disciplina del congedo in esame, introdotto dal D.L. n. 111/2020, ormai abrogato, è stata ridefinita prima dal D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), come innovato dalla legge di conversione n. 126/2020, e poi dal D.L. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori), che ha modificato da ultimo il relativo articolato, l'Istituto, ad integrazione delle indicazioni già diramate con la Circolare n. 116/2020 (oggetto della notizia n. 452 del 07/10/2020 di Linea Diretta) e alla luce delle novità introdotte, si sofferma a fornire chiarimenti sull'ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 e sulla compatibilità/incompatibilità del congedo in relazione all'altro genitore.

Con riferimento all'ampliamento dei casi, il novellato articolo 21-bis del D.L. n. 104/2020 prevede la possibilità, per uno dei genitori, di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all'interno del plesso scolastico, anche nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Per poter fruire del congedo in esame, in tutti i casi di contatto richiamati, la quarantena deve essere disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Sul punto, l'Inps ha precisato che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi individuati, diversi dal plesso scolastico, è fruibile e indennizzabile solo a decorrere dal 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge n. 126/2020, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data.

Successivamente, il D.L. n. 137/2020 (oltre ad elevare fino a 16 anni l'età del figlio convivente per il quale il genitore può svolgere il lavoro in modalità agile per tutto o parte della quarantena del figlio stesso, e a riconoscere ai genitori di figli tra i 14 e i 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro) ha introdotto, altresì, la facoltà per i lavoratori dipendenti, sempre in alternativa al lavoro agile, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio minore di anni 14, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.

Nel merito, l'Inps ha precisato che il congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza è fruibile e indennizzabile solo a partire dal 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020.

Con riguardo alla compatibilità/incompatibilità del congedo con l'altro genitore, l'Istituto sottolinea in particolare che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 21-bis, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio o per sospensione dell'attività didattica in presenza dello stesso, l'altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni di tali misure, né di lavoro agile, per il medesimo figlio, ma potrà invece fruirne per altro figlio minore di 14 anni avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell'altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza dello stesso.

In ordine alle disposizioni sul lavoro agile in presenza di soggetti con disabilità di cui agli articoli 39 del D.L. n. 18/2020 e 21-ter del D.L. n. 104/2020, viene precisato che la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena o sospensione dell'attività didattica in presenza di cui trattasi è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell'altro genitore, di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992.

Per quanto attiene le modalità di presentazione dell'istanza di congedo, viene sottolineato che la domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente può essere avanzata esclusivamente per via telematica tramite il Portale web, il Contact center o i Patronati, anche senza riportare nell'immediato gli elementi identificativi del provvedimento e selezionando l'apposita dichiarazione: *“Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”*, con possibilità di allegare la documentazione ritenuta utile a tal fine dal richiedente.

L'Inps evidenzia, infine, che saranno fornite successivamente le istruzioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente (la quale potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dalla predetta data del 29 ottobre 2020), nonché con riferimento al congedo straordinario per la sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado riconosciuto a favore dei genitori lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 (c.d. decreto Ristori bis).

Al.m.b